

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - in genere – Cass. n. 15177/2000

Bene in comunione legale coniugale - Vendita ad opera di uno solo dei coniugi - Successivo fallimento dell'altro coniuge - Azione revocatoria fallimentare per la quota del bene spettante al coniuge poi fallito - Ammissibilità - Mancata partecipazione del coniuge poi fallito all'atto dispositivo - Irrilevanza.

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - amministrazione - in genere - atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Vendita di un bene in comunione ad opera di uno solo dei coniugi - Successivo fallimento dell'altro coniuge - Azione revocatoria fallimentare per la quota spettante al fallito - Ammissibilità - Mancata partecipazione del coniuge poi fallito all'atto dispositivo - Irrilevanza.

Nella comunione legale dei beni, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni stessi, ed il consenso dell'altro (richiesto dal modulo dell'amministrazione congiuntiva adottato dall'art. 180, comma secondo, cod. civ. per gli atti straordinaria amministrazione) non è un negozio (unilaterale) autorizzativo, nel senso di atto attributivo di un potere, ma è piuttosto un atto che rimuove un limite all'esercizio di un potere; sicché, esso è un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto dispositivo, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio (cfr. 10 marzo 1988, n. 311). Da tale premessa consegue che l'atto di disposizione del bene in comunione, posto in essere da uno solo dei coniugi, esplica i suoi effetti anche in relazione alla "quota" di comunione spettante al coniuge che sia eventualmente fallito, successivamente al compimento del menzionato atto, senza avere proposto l'azione d'annullamento prevista dal comma secondo dell'art. 184 cod. civ.; con l'ulteriore conseguenza che è ammissibile l'azione revocatoria fallimentare, quale unico rimedio esperibile dalla curatela per ottenere la declaratoria d'inefficacia dell'atto in relazione alla quota di bene spettante al fallito. All'ammissibilità di tale azione non osta, infatti, la circostanza che il coniuge fallito non abbia partecipato all'atto, in quanto egli, non avendo proposto la menzionata azione d'annullamento, ha assunto, attraverso l'implicita convalida, la posizione di contraente occulto in relazione alla propria quota.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15177 del 24/11/2000

Revocatoria

ordinaria

pauliana

azione

corte

cassazione

15177

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - in genere – Cass. n. 15177/2000

2000